

ACCORDO QUADRO PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA
PROGETTAZIONE, INCLUSE LE INDAGINI ED
IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE AFFERENTI ALLE
ATTIVITA' IMPIANTISTICHE DA ESEGUIRSI
SULLA RETE AUTOSTRADALE ITALIANA
AFFIDATA IN CONCESSIONE A
AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE GENERALE

Sommario

1	DISPOSIZIONI GENERALI	6
2	LEGGI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO.....	7
2.1	Normativa nazionale e locale.....	7
2.2	Norme operative ed istruzioni di servizio Autostrade per l'Italia S.p.A.	9
3	NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO.....	9
3.1	Oggetto dell'Accordo Quadro	9
3.2	Durata dell'Accordo Quadro	10
3.3	Suddivisione in Lotti	10
3.4	Descrizione dei servizi.....	10
3.4.1	<i>Progettazione di fattibilità tecnica ed economica o definitiva</i>	10
3.4.2	<i>Progettazione esecutiva e indagini pre-progettuali</i>	11
3.5	Rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM).....	11
4	DISCIPLINA ECONOMICA.....	12
4.1	Ammontare dell'appalto	12
4.2	Remunerazione delle attività	12
4.2.1.1	Progettazione esecutiva	12
4.2.1.2	Indagini pre-progettuali	14
4.3	Subappalto	14
5	ATTIVAZIONE DEI SERVIZI	15
5.1	Richiesta di Servizi RDS	15
5.2	Proposta Tecnico-Economica (PTE).....	15
5.3	Contratti Attuativi.....	17
5.4	Regime di somma urgenza	18
5.5	Molteplicità Servizi	18
5.6	Controllo sull'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi	19
5.7	Penali.....	19
5.8	Inadempimento di un CA.....	21
6	TEMPO DI ESECUZIONE, PROGRAMMAZIONE, PROROGHE, SOSPENSIONI E PENALI.....	21
6.1	Organizzazione dei Servizi e tempi di esecuzione dei CA	21
6.2	Sospensione delle prestazioni e ripresa	22
6.3	Proroghe per l'esecuzione dei Servizi	23
6.4	Ultimazione delle attività.....	23

7	ESECUZIONE DELL'AQ E NORME GENERALI	23
7.1	Modalità di esecuzione dei servizi.....	23
7.2	Struttura organizzativa dell'appaltatore	24
7.3	Personale dell'Appaltatore	25
7.4	Compiti e ruolo del RT.....	25
7.5	Professionisti incaricati.....	25
7.6	Strumenti di lavoro.....	26
7.7	Elaborati progettuali	27
7.8	Trasferimento di know-how.....	27
8	ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	28
8.1	Oneri e obblighi generali	28
8.2	Oneri e obblighi normativi	28
8.3	Oneri e obblighi operativi e documentali.....	28
8.4	Esecuzione del servizio in regime di qualità	29
8.5	Ordini di Servizio.....	29
8.6	Obblighi di riservatezza	30
9.	VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI	30
9.1	Modifiche dell'AQ e dei CA durante il periodo di efficacia.....	30
9.2	Prezzi applicabili alle prestazioni variate e nuovi prezzi	31
10	RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO.....	31
10.1	Risoluzione dei singoli CA.....	31
10.2	Risoluzione dell'AQ.....	32
11	ELENCO ALLEGATI.....	33

PREMESSA

La società AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. intende affidare, ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive integrazioni e modifiche, i servizi di ingegneria e architettura per la progettazione, incluse le indagini ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, da effettuarsi sulla rete in gestione ad AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. ricadenti nel territorio nazionale.

ACRONIMI E DEFINIZIONI

Tutti i termini definiti, contenuti nel presente documento, avranno lo stesso significato ad essi attribuiti nel Contratto. Di seguito si riportano gli acronimi e le definizioni impiegate:

Acronimi e definizioni	
AQ o Appalto	Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016, al quale si riferiscono i servizi e le prescrizioni stabilite nel presente Capitolato
CA	Contratto Attuativo, stipulato durante il corso di validità dell'AQ, entro i limiti della somma complessiva indicata nel bando e sulla base del ribasso formulato nella procedura di selezione. Ogni Contratto Attuativo potrà essere affidato, a seguito di emissione di richiesta di servizi (RDS) formulata da parte della SA e previa Proposta Tecnico-Economica (PTE), redatta e trasmessa dall'OE, verificata ed accettata dalle strutture competenti della SA
Servizi/o Prestazione/i	Attività oggetto dell'AQ e dei singoli CA
GNC	Giorni Naturali e Consecutivi
RDS	Richiesta di Servizi formulata da parte delle diverse Strutture della SA o dal RUP e sottoscritta dal DEC ove nominato
PTE	Proposta Tecnico-Economica redatta e trasmessa dall'OE alle Strutture deputate della SA a seguito dell'emissione di RDS
SA	Stazione Appaltante, ovvero Autostrade per l'Italia S.p.A., coincidente con la Direzione di Tronco (DT) competente per ciascun lotto
RUP	Responsabile Unico del Procedimento in fase di esecuzione dei/CA, responsabile dei singoli interventi per i quali vengono richieste le prestazioni oggetto dell'AQ. Le funzioni ed i compiti attribuiti ai RUP sono stabiliti dal Codice

Acronimi e definizioni	
DEC	Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Il soggetto individuato dalla SA nei casi previsti dall'art. 10 della Linea guida 3 ANAC, responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste dal rispettivo AQ e dai relativi CA. Ove non nominato le relative funzioni sono assorbite dal RUP.
OE	Operatore Economico aggiudicatario, anche denominato Appaltatore
Parti	Le parti interessate, intendendo con esse SA e OE
DT	Direzione di Tronco
PSC	Piano di Sicurezza e Coordinamento
CSP	Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
CSE	Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, di cui all'art. 26 del Testo unico della sicurezza
CSA	Il presente Capitolato Speciale d'Appalto, che regola il rapporto tra la SA e l'OE
Disposizioni Normative	Tutte le leggi, regolamenti, disposizioni nonché Circolari e Norme tecniche vigenti in materia di: Lavori, Forniture e Servizi Pubblici –Impianti – Sicurezza – Ambiente – Igiene – Strutture - Tutela della Privacy, Trasparenza e diritto d'Autore – Sicurezza – Tutela dei lavoratori – ed ogni altra riferibile all'AQ e ai contratti di che trattasi, nessuna esclusa
Codice	D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nella versione vigente alla data di pubblicazione del Bando di gara
Documenti di Gara	Documentazione di gara consistente in Bando, Disciplinare, Schema di Contratto, CSA, elaborati tecnici, Allegati di cui all'art. 11
Nuovo Prezzo (NP)	Prezzo formulato ai sensi dell'art. 9.2 del CSA
SAS	Stato Avanzamento Servizio
Ods	Ordine di Servizio
RT	Referente Tecnico come definito all'art. 7.4

1 DISPOSIZIONI GENERALI

La sottoscrizione dell'AQ equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed integrale applicazione, nonché piena e incondizionata accettazione, da parte dell'OE, in relazione:

- all'oggetto delle prestazioni;
- al livello prestazionale richiesto;
- alle procedure ed agli standard adottati dalla SA;
- a tutte le leggi, regolamenti, disposizioni e tutte le norme vigenti in materia oggetto dell'AQ di cui all'art. 2 del presente CSA;
- a tutte le circostanze generali e particolari, di tempo e di luogo, a tutti gli oneri, nonché a tutte le altre circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, nonché sulla esecuzione delle prestazioni.

Le attività oggetto del presente CSA devono essere svolte a regola d'arte e devono essere finalizzate al raggiungimento del massimo beneficio per la SA.

È compito dell'OE la direzione tecnica tramite il RT e l'organizzazione gestionale dei servizi oggetto di AQ e CA, che dovranno essere eseguiti, per l'intero periodo di durata contrattuale, in modo da non dare adito ad alcuna rimostranza o segnalazione di inadempienza da parte della SA, assumendo esplicitamente la responsabilità formale e sostanziale dei servizi resi alla SA stessa.

L'OE, nell'esercizio della propria attività, non dovrà arrecare alcun pregiudizio alle opere ed ai diritti della SA, né arrecare danni verso terzi che possano rivalersene verso la SA.

L'OE è obbligato ad eseguire i Servizi secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla SA, anche in ottemperanza ai principi di «best practice», con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento delle strutture della SA e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rispettando i principi di piena e leale collaborazione.

Con l'AQ, la SA intende non solo ottenere i relativi Servizi ma anche avvalersi della capacità organizzativa e gestionale dell'OE, lasciando alla sua esperienza e professionalità il compito di utilizzare la tecnica più idonea per garantire l'esecuzione delle Prestazioni con la massima efficacia ed efficienza nei termini dell'AQ e dei CA, fatti salvi i criteri, i termini, i livelli e le qualità prestazionali prescritte, nonché il rispetto delle leggi e delle norme che regolano la materia.

L'OE assume anche l'impegno di assistere attivamente la SA per consentire di raggiungere l'obiettivo dell'ottimale gestione dei Servizi, mettendo a disposizione la propria professionalità ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento

dell'organizzazione e dell'erogazione degli stessi, privilegiandone la gestione in conformità ai Documenti di Gara ed agli obblighi prescritti da legge.

La conclusione dei termini temporali dell'AQ non comporta alcun impegno di affidamento al medesimo OE di tutti i Servizi residui configurati in sede di gara, ad eccezione di quelli per i quali sia stato già emesso un CA. Indipendentemente dal raggiungimento o meno del termine temporale dell'AQ, non potranno di contro essere emessi CA che superino il plafond di spesa previsto dall' AQ stesso.

2 LEGGI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO

2.1 Normativa nazionale e locale

Tutte le Prestazioni oggetto dell'AQ e dei CA dovranno far riferimento alle Disposizioni Normative vigenti in materia.

Le norme di riferimento attualmente vigenti per l'esecuzione dell'AQ e dei CA sono, in via principale e non esaustiva:

- D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice);
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di attuazione), nelle parti ancora in vigore;
- Normativa sulla conformità urbanistica di riferimento (L241 ecc.) D.P.R. 383 del 18.04.1994 e s.m.i.;
- Normativa ambientale di riferimento D.lgs. 152 del 03.04.2006 e s.m.i e normative settoriali ambientali collegate a livello nazionale e locale;
- Normativa tecnica di riferimento ((DM n. 6792 del 05.11.2001, DM 67/S del 22.04.2004 e DM del 19.04.2006 per strade nuove, esistenti ed intersezioni; normativa sulle barriere di sicurezza DM 223/92 e s.m.i.; D.lgs. 264 del 05.10.2006, D.lgs. 35 del 15.03.2011;
- D.M. 17 gennaio 2018 (Norme tecniche per le costruzioni) e relative circolari attuative;
- Normativa tecnica previgente di riferimento all'atto della redazione del progetto o affidamento dei lavori (a titolo esemplificativo NTC 2008)
- Normativa sull'archeologia preventiva D.Lgs. 60 del 20.03.2009 e s.m.i.
- Normativa sugli espropri di riferimento D.P.R. 327 del 08.06.2001
- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo unico della sicurezza);
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- Codice Civile;
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. (T.U. Edilizia);

- D.M. 7 marzo 2018 n. 49 "Regolamento recante: approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e direttore dell'esecuzione;
- D.M. 1 dicembre 2017, n. 560, attuativo dell'articolo 23, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, che definisce modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, dell'obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
- D.L. 18 aprile 2019, n. 32 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici";
- D.M. 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'Art. 24, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016 (G.U. n.174 del 27 luglio 2016);
- Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Conversione del Decreto Semplificazioni);
- Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- Decreto Ministeriale del 12/07/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
- Decreto interdisciplinare 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- Linee guida ANAC;
- Norma UNI 11337 "Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni";
- Specifiche tecniche in materia di impianti approvate da organismi nazionali e internazionali, quali: Norme CEI, CTI, CIG, UNI, EN, ISO.

Fermo restando quanto sopra, l'Appaltatore è tenuto a conoscere e rispettare ogni ulteriore disposizione applicabile per l'espletamento delle Prestazioni con particolare riferimento, a titolo indicativo ma non esaustivo, alle Disposizioni Normative, nonché alle norme in materia di Appalti Pubblici, Impianti, Sicurezza, Ambiente, Igiene, Tutela della Privacy, Trasparenza, Diritto d'Autore, Tutela dei lavoratori.

L'esecuzione dei Servizi dovrà tener conto di ogni qualsivoglia evoluzione normativa e/o regolamentare dovesse intervenire nei termini di durata dell'AQ e/o dei CA.

Dovranno altresì essere rispettate tutte le norme ambientali, archeologiche ed urbanistiche connesse all'iter autorizzativo e quelle tecniche in vigore, attinenti alla progettazione delle opere (architettoniche, infrastrutturali, strutturali, impiantistiche, di sicurezza, igienico-sanitarie, ecc.), nonché ogni altra disposizione tecnica specifica vigente alla data dello svolgimento della prestazione professionale richiesta (norme UNI, CEI, CIG).

L'AQ deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del Codice Civile ed in caso di contrasto tra il contenuto dell'AQ ed il CSA, si considerano prevalenti le disposizioni dell'AQ.

L'OE è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto del singolo CA.

L'OE è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal CSA e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza delle obbligazioni imposte dalle norme di deontologia del proprio Ordine professionale di appartenenza. La SA non è invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina.

Nel caso in cui una o più previsioni dell'AQ dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero risultare nulle o annullate ovvero oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito dell'AQ stesso. In tal caso le Parti sostituiranno i contenuti dell'AQ risultati contrari a norme di legge o dichiarati nulli o inattuabili, con altre previsioni previste dalla legge, che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione dell'AQ conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

2.2 Norme operative ed istruzioni di servizio Autostrade per l'Italia S.p.A.

L'OE dovrà attenersi per l'esecuzione delle attività oggetto dell'AQ:

- alle misure di prevenzione e protezione contenute nel DUVRI allegato;
- alle prescrizioni e istruzioni operative della SA relative al sistema di gestione qualità-sicurezza e ambiente in corso di predisposizione e che verranno fornite dalla SA all'OE in sede di aggiudicazione di gara;
- al Codice Etico di Autostrade per l'Italia S.p.A.;
- alla norma operativa di Autostrade per l'Italia, Direzione Esercizio "Segnaletica per lavori. Segnalamento temporaneo ed esecuzione dei lavori in autostrada. Manuale operativo e allegati";
- alla norma operativa di Autostrade per l'Italia "Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l'Italia – Giugno 2017";
- standard tipologici degli interventi di manutenzione che verranno forniti dalla SA all'OE in sede di aggiudicazione di gara.

3 NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

3.1 Oggetto dell'Accordo Quadro

L'AQ ha per oggetto l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di progettazione incluse le indagini ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione afferenti alle

attività impiantistiche da eseguirsi sulla rete in gestione ad AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. ricadenti nel territorio nazionale.

Tali servizi sono da effettuarsi per le attività impiantistiche di manutenzione evolutiva e/o nuove installazioni. Tale piano ammonta nel complesso a c.a. 280 €/mln distribuiti su c.a. 160 iniziative qualificabili come:

- interventi di manutenzione e/o rinnovo tecnologico di impianti esistenti;
- potenziamenti del parco tecnologico della rete ASPI;
- interventi tecnologici innovativi.

Le attività saranno distribuite prevalentemente su 4 settori tematici: Impianti di Viabilità, Impianti di Esazione, Impianti di Gallerie e Impianti Elettrici, di Climatizzazione e Antincendio. Le iniziative del Piano saranno inquadrabili nell'ambito del Codice dei Contratti nelle seguenti fattispecie:

1. Attività di lavori
2. Attività miste a prevalenza forniture
3. Attività miste a prevalenza servizi

3.2 Durata dell'Accordo Quadro

Fermo restando quanto previsto dall'art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016, la durata dell'AQ è pari a 48 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Tale durata è da intendersi come termine massimo entro il quale affidare i singoli CA.

3.3 Suddivisione in Lotti

Per l'appalto è previsto un lotto unico.

3.4 Descrizione dei servizi

Nel presente articolo sono riportate la descrizione e le tipologie di Servizi oggetto del presente AQ.

3.4.1 **Progettazione di fattibilità tecnica ed economica o definitiva**

Per le attività di natura impiantistica sono di norma omessi i primi due livelli di progettazione, ai sensi dell'art. 23 c.4 del Codice. La SA si riserva in ogni caso di richiedere nell'ambito del presente AQ prestazioni differenti dalla progettazione esecutiva, rientranti nell'ambito delle famiglie "progettazione" b.I) e b.II) della Tabella-Z2 del D.M. 17 giugno 2016.

3.4.2 **Progettazione esecutiva e indagini pre-progettuali**

L'incarico riguarda la redazione degli elaborati della progettazione esecutiva, comprensiva delle attività progettuali pertinenti alla precedente fase definitiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e delle indagini relative, ai sensi dell'art. 23 del Codice.

Nella Parte Tecnica del presente CSA, alla quale si rimanda, vengono fornite indicazioni circa gli obiettivi, le fasi ed i contenuti della progettazione, sulle fattispecie di indagini pre-progettuali, nonché sugli obblighi di assistenza verso soggetti terzi (pubblici e/o privati) che saranno meglio specificate in sede di emissione del singolo CA riguardante lo specifico intervento oggetto del servizio cui si riferisce.

3.5 **Rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM)**

Ai sensi dell'art.34 del Codice, la SA mira al conseguimento degli obiettivi previsti per la sostenibilità ambientale.

Con riferimento ai soli servizi di progettazione, l'OE dovrà operare, con approfondimento modulato in funzione della tipologia di intervento, nonché dei vari livelli di approfondimento progettuale richiesto, nel rispetto, ove applicabili, dei criteri ambientali minimi (CAM), qualora risultassero vigenti i relativi decreti riguardanti l'ambito delle strade ed autostrade, attualmente in corso di emanazione, proponendo soluzioni progettuali tecnologiche al fine di mitigare l'impatto dell'opera sull'ambiente circostante.

Gli approfondimenti ambientali oggetto del citato DM, da ricomprendere all'interno della progettazione, potranno essere costituiti da:

- relazione metodologica illustrante i criteri ambientali adottati nello specifico progetto;
- studio acustico funzionale, redatto sulla scorta delle valutazioni prodotte dalle relazioni di impatto acustico nel corso delle relative procedure ambientali approvative e progetto delle conseguenti opere di mitigazione in termini di dispositivi, accorgimenti, scelta dei materiali ed eventuale utilizzo di componenti che fanno ricorso all'uso di riciclati;
- relazione sulla gestione delle terre e rocce da scavo, con riguardo al tema del riutilizzo di materiali riciclati;
- piano di demolizione e recupero, nel caso di manufatti da demolire;
- relazione tecnica nella quale siano evidenziate le azioni previste per la mitigazione dell'impatto ambientale nella gestione del cantiere (gestione dei rifiuti, qualità dell'aria, inquinamento acustico, etc.).

L'elenco sopra esposto ha carattere puramente esemplificativo e non esaustivo e verrà eventualmente meglio specificato in caso di emissione del singolo CA.

4 DISCIPLINA ECONOMICA

4.1 Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo a base di gara, al netto degli oneri previdenziali e fiscali, per la durata di cui all'art. 3.2 è pari a complessivi **4.890.201,20 €**. L'importo dei costi della sicurezza derivanti dalle interferenze è pari a complessivi **110.844,12 €**.

Come specificato nel precedente art. 3.3, per l'appalto è previsto un lotto unico.

L'Aggiudicatario si obbliga ad accettare i singoli CA emessi dalla SA per l'intera durata dell'AQ definita nell'art. 3.2, a decorrere dalla stipula dell'AQ stesso o fino all'esaurimento dell'importo di spesa del singolo lotto, ove tale importo venga esaurito prima della decorrenza del termine dell'AQ.

Le prestazioni di cui ai singoli CA non sono predeterminate nel numero, ma saranno individuate dalla SA nel corso dell'AQ.

Di conseguenza l'Appaltatore sarà tenuto a fornire, alle condizioni economiche e tecnico - organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente i servizi che verranno effettivamente ordinati, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine dell'AQ, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite.

Verificandosi tale ipotesi, l'OE non potrà pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi indicati in offerta. I servizi dovranno, quindi, essere regolarmente prestati sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori rispetto a quelli indicati, senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa né pretendere risarcimenti o muovere eccezioni. L'importo contrattualizzato dal singolo CA remunera tutte le attività che l'OE dovrà espletare. L'OE, pertanto rinuncia sin da ora a richiedere qualsiasi ulteriore corrispettivo, per l'intera durata dell'AQ definita nell'art. 3.2.

Tutti i corrispettivi, così come offerti in sede di gara dall'OE aggiudicatario, sono comprensivi dei costi indiretti o spese generali, dell'utile di impresa, degli oneri e obblighi di cui all'art. 8 del presente CSA e di tutti gli apprestamenti, mezzi, strumenti e personale definiti nell'insieme della documentazione posta a base di gara e integrata dall'offerta tecnica ed economica dell'OE, che rientra a far parte integrante e sostanziale dell'AQ con la sua sottoscrizione.

4.2 Remunerazione delle attività

4.2.1.1 Progettazione esecutiva

Il Servizio di Progettazione Esecutiva, comprensivo delle attività progettuali pertinenti alla precedente fase definitiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,

verrà remunerato attraverso l'applicazione delle tariffe di cui al D.M. 17 giugno 2016 applicate al valore delle opere oggetto di progettazione, comprensivi di oneri per la sicurezza, specificato in RDS e determinato sulla base delle stime disponibili, a cui viene applicato il ribasso sul Servizio di Progettazione offerto in sede di gara.

In relazione ad opere non riconducibili alle categorie e alle prestazioni indicate nell'allegato "Determinazione dei corrispettivi", per le quali si rendono eventualmente necessari i servizi oggetto della presente procedura, la SA si riserva la facoltà di esplicitare tali interventi nelle RDS e nei CA che indicheranno di volta in volta le categorie e le prestazioni di riferimento del D.M. 17 giugno 2016.

La SA si riserva in ogni caso di richiedere nell'ambito del presente AQ prestazioni differenti dalla progettazione esecutiva, rientranti nell'ambito delle famiglie "progettazione" b.I) e b.II) della Tabella-Z2 del D.M. 17 giugno 2016. Tali prestazioni verranno remunerate attraverso l'applicazione delle tariffe di cui al D.M. 17 giugno 2016, a cui viene applicato il medesimo ribasso offerto in sede di gara per il Servizio di Progettazione.

L'importo per il Servizio non prevede conguaglio del prezzo in caso di variazioni dell'importo di lavori in aumento o diminuzione fino al limite del 20% del valore posto a base di RDS. In caso di superamento di tali soglie rispetto alle stime disponibili a monte del progetto esecutivo, si procederà ad una modifica del CA ai sensi dell'art. 9.

Il corrispettivo verrà liquidato, al netto dell'anticipazione di cui all'art. 35, comma 18, del Codice, a seconda delle specifiche da definire in sede di RDS e conseguente CA secondo le seguenti modalità:

- in caso di progettazioni di durata stimata superiore ai 4 mesi, secondo stati di avanzamento servizio (SAS) con la seguente cadenza
 - 20 % al termine delle attività previste relativamente alla fase 2, così come descritta nella Parte Tecnica;
 - 40 % al termine delle attività previste relativamente alla fase 3, così come descritta nella Parte Tecnica;
 - saldo % alla Validazione ai sensi dell'art. 26 comma 8 del Codice;
- in caso di progettazioni di durata inferiore ai 4 mesi, con la seguente cadenza
 - saldo % alla Validazione ai sensi dell'art. 26 comma 8 del Codice,

L'anticipazione sarà proporzionalmente recuperata in ogni certificato di pagamento fino al raggiungimento dell'importo totale della stessa, salvo quanto specificato nello schema di CA.

Nel caso di redazione di SAS, l'OE predisporrà una proposta di stato avanzamento correlata agli step di pagamento sopra esposti. Tale proposta sarà inviata al RUP che effettuate le dovute verifiche emetterà il SAS e il certificato di pagamento che autorizza l'emissione di fattura.

Ai fini della remunerazione il RUP provvederà autonomamente entro 30 giorni a trasmettere il certificato di pagamento del corrispettivo che autorizza l'emissione di fattura.

4.2.1.2 Indagini pre-progettuali

Le indagini pre-progettuali saranno remunerate attraverso l'applicazione del prezzario allegato a cui viene applicato il ribasso offerto in sede di gara

Per la determinazione del corrispettivo da destinare alle indagini propedeutiche alla redazione della progettazione esecutiva si richiede all'OE di formulare in sede di PTE un preventivo dettagliato delle indagini previste per la redazione del correlato livello progettuale che espliciti:

- il tipo e il numero di indagini ritenute necessarie;
- la motivazione delle medesime in termini di numero, ubicazione e scelta dei parametri/fattori da investigare, il tipo di elaborato di progetto che ne beneficia;
- il prezzo unitario di ciascuna indagine comprensivo di tutti gli apprestamenti, mezzi, strumenti e specialisti, nonché costi indiretti e di sicurezza necessari allo svolgimento delle prove o indagini. Ove possibile il prezzo viene desunto dal prezzario ANAS in vigore nell'anno di esecuzione delle indagini applicando il ribasso offerto in sede di gara. Qualora si rendessero necessari dei NP, si procederà come da art. 9.2 del presente CSA;
- l'eventuale impiego di subappalti specialistici, la relativa certificazione SOA degli operatori dove prevista, le eventuali certificazioni di laboratori autorizzati / certificati.

In sede di valutazione della PTE, come da art. 5.2 del presente CSA, la SA potrà formulare valutazioni e prescrizioni che ne rideterminano l'entità in termini quantitativi ed economici;

in ogni caso, è sempre previsto che l'incidenza delle indagini non potrà essere maggiore rispetto al valore della progettazione, al netto del ribasso.

Le indagini così definite saranno remunerate in relazione alle attività di progettazione, secondo la seguente cadenza:

- 40% alla condivisione dei piani,
- 60% alla consegna finale dei risultati.

In caso di necessità di incremento delle prestazioni,, l'OE presenterà proposta di integrazione motivata alla SA che ne valuterà l'adozione. In caso di accoglimento, sarà disposta una modifica ai sensi dell'art. 9.2 del presente CSA.

4.3 Subappalto

Ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, il subappalto è vietato eccetto per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, archeologiche, sondaggi, rilievi, misurazioni

e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Per le prestazioni subappaltabili, l'OE dovrà indicare, in fase di partecipazione alla gara, le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 80 del Codice e non devono avere partecipato alla presente procedura. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'articolo 105, comma 3 del Codice.

Per quanto non espressamente disciplinato, si applica l'articolo 105 del Codice.

Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva dell'OE incaricato di eseguire la prestazione.

5 ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

5.1 Richiesta di Servizi RDS

Per l'attivazione di servizi singoli o multipli compresi nell'oggetto dell'AQ, la SA provvede all'emissione di una RDS.

L'RDS conterrà le seguenti informazioni:

1. l'oggetto della prestazione ove è specificata la commessa, il relativo importo dei lavori, i luoghi di svolgimento delle attività e il set di servizi attivato;
2. la programmazione delle attività o le sole milestones e termine finale, a seconda del servizio;
3. ove previsto il servizio di progettazione e relative indagini, l'importo di tale attività come da art. 4.
4. eventuali specifiche tecniche attuazione del servizio comprensivo di eventuali ulteriori informazioni/obblighi rispetto a quelli dell'AQ (e.g. curriculum qualificanti e nominativo dimensionanti delle figure necessarie per gli interventi oggetto del CA, mezzi e strumenti di lavoro);
5. eventuale descrizione di dettaglio delle singole prestazioni.

Al ricevimento della RDS, l'OE provvede prontamente a formulare la propria PTE come descritto nell'articolo 5.2.

5.2 Proposta Tecnico-Economica (PTE)

L'OE deve formulare la PTE entro un tempo correlato all'entità della richiesta e comunque entro un massimo di 7 (sette) GNC dalla ricezione della RDS salvo diverse e più estensive

indicazioni da parte del RUP. La mancata presentazione della PTE entro i termini sopra descritti comporta l'applicazione da parte della SA delle penali previste al successivo articolo 5.7.

L'emissione e la trasmissione della PTE da parte dell'OE non è impegnativa nei confronti della SA, fino a quando le Parti non avranno sottoscritto il relativo CA.

Quest'ultima, infatti, potrà riservarsi la facoltà di eseguire in proprio parte o in tutto i servizi di che trattasi, senza che l'OE possa avanzare richieste di alcuna natura.

I Servizi che formano l'oggetto dei CA saranno identificati, di volta in volta, all'atto di emissione di ciascuna singola RDS e della conseguente PTE. Nella PTE e di conseguenza nei CA verranno riportati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti informazioni:

1. l'oggetto della prestazione;
2. organigramma di commessa con indicazione dei nominativi dei professionisti coinvolti;
3. cronoprogramma delle attività ove richiesto;
4. l'importo complessivo previsto per l'esecuzione dei servizi richiesti in RDS, in accordo con i termini economici offerti per l'AQ aggiudicato;
5. il dettaglio delle singole prestazioni e dei relativi prezzi con determinazione dell'impegno risorse per dimensioni e professionalità;
6. eventuali ulteriori dettagli richiesti tramite RDS (e.g. curriculum qualificanti delle figure necessarie per gli interventi oggetto del CA, mezzi e strumenti di lavoro);
7. certificazione SOA ai sensi di legge, qualora necessaria;
8. certificazione dei laboratori prove, qualora necessario.

Con riferimento al punto 3), l'OE dovrà redigere un programma di esecuzione dei Servizi affidati.

Salvo diverse specifiche necessità espresse in sede di RDS, è onere e obbligo dell'OE redigere il programma per i seguenti servizi del Progetto Esecutivo e relativa campagna di indagini.

Il programma dovrà essere dettagliato con la definizione di una struttura WBS delle attività, le eventuali consegne intermedie richieste in RDS, la qualifica e il numero delle risorse dedicate a ciascun ambito progettuale, con riferimento alle figure professionali individuate nell'allegato "Elenco figure professionali" del presente CSA come eventualmente rimodulate in sede di offerta.

La SA si riserva il diritto di formulare osservazioni e richieste di rettifica alla PTE qualora risultasse non conforme o non adeguata alle disposizioni dell'AQ o della RDS. In questo caso l'OE dovrà, entro 3 GNC dalle osservazioni, replicare con la revisione della PTE o con una motivata argomentazione a sostegno della PTE originale.

In funzione della replica la SA valuterà, entro 10 GNC, se accettare o meno la nuova PTE o la PTE originale.

5.3 Contratti Attuativi

Nessun Servizio potrà essere intrapreso (salvo i casi di somma urgenza o comunicazione scritta da parte del RUP) ed essere contabilizzato in mancanza di espressa previsione nel relativo CA.

Qualora la SA intendesse dare seguito alla PTE ricevuta, emetterà un CA entro 10 GNC dall'accettazione della PTE ed invierà lo stesso all'OE per la sua definitiva accettazione. I Servizi saranno formalmente attivati mediante la sottoscrizione dei CA tra le Parti.

La sequenza delle fasi operative per l'espletamento dei Servizi sarà di volta in volta analizzata all'atto della stipula dei CA.

I CA saranno stipulati sulla base della documentazione di gara e nel rispetto di quanto riportato nell'AQ di riferimento.

La stipulazione del CA da parte dell'OE equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti e delle norme che regolano l'esecuzione dell'AQ e del relativo CA.

Resta a carico dell'OE ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l'espletamento delle Prestazioni, rimanendo l'OE stesso organicamente esterno e indipendente dagli uffici della SA. Nel caso di discordanza tra AQ e CA, prevale la soluzione più aderente alle finalità cui è riferita la prestazione in base a disposizioni normative tecnico-prescrittive, decisa ad insindacabile giudizio della SA.

Qualora nel corso della prestazione le Parti dovessero constatare che nei documenti contrattuali e relativi allegati non siano stati specificati alcuni dettagli nelle prestazioni e/o elementi e/o caratteristiche tecnologiche e/o materiali, necessari per un più efficace risultato della prestazione nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, l'OE è tenuto a seguire gli ordini che in proposito impartirà il RUP o il DEC, ove nominato. L'OE è sempre tenuto a segnalare eventuali carenze che dovesse riscontrare.

Le disposizioni e prescrizioni dovranno essere eseguite dall'OE con la massima cura e prontezza.

L'OE dichiara che alla data di stipula del CA non sussistono impedimenti alla sua sottoscrizione e che, in particolare, rispetto a quanto dichiarato in sede di procedura di affidamento:

- non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016;
- non ricorre alcuna ipotesi di incompatibilità e/o di conflitto d'interessi in relazione allo svolgimento dell'incarico;
- non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'Ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento;

- non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale e che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. A tale scopo sarà acquisita l'autocertificazione, di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, dall'OE, che ne assume ogni responsabilità, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 89 del citato decreto legislativo.

Fermo restando quanto sopra, in ogni caso, la SA rimane completamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per danni, diretti o verso terzi, che si dovessero verificare durante l'esecuzione delle prestazioni previste nei singoli Contratti Attuativi stipulati a valere sull'AQ.

5.4 Regime di somma urgenza

Per intervenute e indifferibili esigenze di sicurezza dell'infrastruttura autostradale, degli utenti, delle strutture adiacenti o limitrofe o degli operatori incaricati di altri appalti, la SA potrà richiedere l'espletamento di servizi in regime di somma urgenza tramite Ordine di Servizio del RUP. Tale fattispecie è limitata ai casi (e non alle modalità di gestione) individuati all'art. 163 comma 1 del Codice.

In tale OdS verranno indicati i servizi da attivare, tutte le informazioni necessarie all'espletamento e le relative tempistiche attuative. Per quanto concerne la remunerazione, l'OE provvederà, al completamento del Servizio, a trasmettere la rendicontazione delle attività rese impiegando ove possibile la rendicontazione a catalogo di cui all'art. 4.2.

In tali casi l'OE non potrà rifiutarsi di dare esecuzione alle prestazioni nel rispetto delle tempistiche imposte dalla SA in ragione dell'urgenza, pena l'esecuzione di ufficio con ogni addebito della maggior spesa che la SA dovesse sostenere rispetto alle condizioni di AQ e con le penalità previste dal presente CSA.

5.5 Molteplicità Servizi

Potrà essere richiesta l'esecuzione in parallelo di diversi CA e l'OE dovrà essere in grado di gestire contemporaneamente le relative attività, dotandosi di un'opportuna struttura organizzativa.

In particolare, l'OE non potrà rifiutarsi di dare esecuzione a più servizi riferiti a più interventi oggetto dell'AQ fino a un massimo di **16 servizi contemporanei di progettazione di cui all'art. 3.4**, sempre comprensiva di indagini, fermi restando tutti gli obblighi e eventuali ulteriori impegni assunti in offerta.

5.6 Controllo sull'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi

Il controllo periodico sull'avanzamento delle attività dell'OE è finalizzato a:

- consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento dell'esecuzione delle attività oggetto del Servizio;
- identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sull'esecuzione, proponendo le adeguate azioni correttive;
- identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso;
- fornire un supporto continuo all'OE.

La SA si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle Prestazioni; a tal fine l'OE, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile l'attività di verifica.

La SA evidenzia in forma scritta le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali e l'OE sarà chiamato a rispondere evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere. Ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la SA si riserva la facoltà di applicare le penali secondo quanto previsto all'art. 5.7 ovvero nei casi più gravi di risolvere il CA ai sensi dell'art. 10.

L'OE è tenuto ad effettuare incontri periodici con la SA, con frequenza definita dal RUP a seconda del caso, per far fronte a particolari problematiche che potrebbero insorgere.

L'OE è tenuto ad effettuare, senza ulteriori compensi, le modifiche necessarie all'ottenimento della verifica con esito positivo, entro i tempi che verranno stabiliti nel corso delle attività di verifica stessa. L'OE è obbligato a far presente alla SA evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle Prestazioni, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

5.7 Penali

In caso di inadempimenti contrattuali, per i quali è accertata la responsabilità dell'OE, ovvero in assenza di elementi/cause direttamente riconducibili all'operato della SA o oggettive condizioni di impedimento, quest'ultima può applicare le penali di seguito definite, ferme restando eventuali ulteriori ipotesi e relative penali previste specificatamente nei singoli CA:

Penali per mancata o tardiva attivazione, erogazione e ultimazione di Servizi:

1. in caso di ritardo nella consegna della proposta tecnico economica (PTE) da parte dell'Appaltatore, rispetto al termine di cui all'art. 5.2, sarà applicata la penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo;

2. in caso di tardivo avvio di un Servizio rispetto ai termini pattuiti in CA, per ogni GNC, sarà applicata la penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo;
3. in caso di mancato rispetto dei termini di ultimazione o delle milestones di cui all'art. 6.4 per l'espletamento dei Servizi, per ogni GNC, sarà applicata la penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo;
4. in caso di mancato rispetto delle milestones ulteriori eventualmente definite in sede di CA per l'espletamento dei Servizi, per ogni GNC, sarà applicata la penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo;
5. in caso di ritardo nella produzione della documentazione di cui all'art. 3.4 rispetto ai termini di legge o di CA, sarà applicata la penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo;
6. in caso di mancato rispetto del termine concordato per la presentazione delle richieste di autorizzazione presso gli organi competenti e/o l'esecuzione di istruzioni impartite per Legge e/o dalla Pubblica Autorità, sarà applicata la penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo;

Penali per difformità o inadeguatezza nell'erogazione di Servizi:

7. in caso di carenze in termini numerici rispetto alle figure professionali definite nei CA non integrate entro 20 giorni dalla relativa istanza della SA, sarà applicata la penale pari al 0,2‰ dell'importo netto del relativo CA:
 - a. per i servizi di progettazione di cui all'art. 3.4, per ogni figura non integrata;
8. in caso di mancata sostituzione, entro 20 giorni dalla relativa istanza della SA, delle figure professionali ritenute non adeguate ai livelli prestazionali di cui all'AQ e al relativo CA, sarà applicata la penale pari allo 0,5‰ dell'importo netto del relativo CA:
 - a. per i servizi di progettazione di cui all'art. 3.4, per ogni figura non sostituita;
9. in caso di difformità o inadeguatezza di un Servizio rispetto alle disposizioni di cui all'AQ o del CA relativo, non eventualmente sanata entro il termine di cui al successivo art. 5.8, sarà applicata la penale pari all'1‰ dell'importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo,
10. in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai capitolati tecnici, norme e disposizioni operative facenti parte dell'AQ e del CA la cui NC non è sanata entro il termine in essa stabilito, sarà applicata la penale pari al 0.5‰ dell'importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo,
11. in caso di mancata ottemperanza ad un OdS del RUP o del DEC nei termini ivi prescritti, sarà applicata la penale pari all'1‰ dell'importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo.

Le penali di cui al presente articolo sono cumulabili e, salvo indicazioni specifiche da definire nel CA per le penali di cui al punto 4 che precede, non recuperabili.

L'importo complessivo delle penali irrogate secondo le modalità sopra determinate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto dello specifico CA, secondo quanto

stabilito dall'articolo 113 bis, comma 4, Codice; qualora il valore cumulato della penale risulti superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 10 del presente CSA.

La SA ha, altresì, la facoltà di risolvere l'AQ, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate nell'ambito dei diversi CA raggiunga il 10% del valore netto dell'AQ, in applicazione di quanto previsto all'art. 10 del presente CSA.

La penale è applicata dal RUP previa contestazione scritta, avverso la quale l'OE avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 15 (quindici) giorni dal suo ricevimento. Nel caso in cui l'OE non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della SA, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alla penale applicata dalle competenze spettanti all'OE in base al CA, ovvero dalla cauzione definitiva.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali maggiori danni subiti dalla SA o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o ulteriori costi che la SA stessa debba sostenere per cause imputabili all'Appaltatore.

5.8 Inadempimento di un CA

In caso di mancata o ritardata esecuzione di una qualsiasi Prestazione oggetto di un CA per negligenza dell'OE, la SA provvederà a diffidare l'OE, assegnandogli un nuovo termine entro cui dare corso alla relativa esecuzione.

Fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 5.7, trascorso infruttuosamente tale termine la SA si riserva:

- il diritto di servirsi di altro soggetto, tenendo responsabile l'OE di ogni danno e maggiori spese che dal ritardo e dal provvedimento dovessero derivare;
- di procedere alla risoluzione contrattuale del singolo CA per il quale si è verificata la suddetta circostanza, con facoltà di considerare risolto di diritto l'intero AQ ai sensi dell'art. 10 del presente CSA.

6 TEMPO DI ESECUZIONE, PROGRAMMAZIONE, PROROGHE, SOSPENSIONI E PENALI

6.1 Organizzazione dei Servizi e tempi di esecuzione dei CA

I CA potranno contenere un numero variabile di Servizi riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 3.4; per ognuno di essi saranno definiti la data di avvio, la durata e conseguentemente il termine di ultimazione e le eventuali milestones intermedie. Ognuno dei servizi dovrà essere attivato in linea con le previsioni e le fasi di cui al relativo CA.

in sede di CA potranno essere definite ulteriori milestones intermedie in aggiunta a quelle già definite come da art. 6.4.

In ogni caso l'avvio dei servizi potrà essere disposto dal RUP in date differenti rispetto alle previsioni del CA in relazione ad eventi non dipendenti dall'OE senza che questi possa sollevare alcuna contestazione o richiedere maggiori costi oneri e indennizzi. In caso di necessità di posticipo dell'avvio di un Servizio per responsabilità dell'OE questi può richiedere una proroga ai sensi dell'art. 6.3, nel caso la SA non dovesse riconoscere le ragioni dell'OE si applicano le penali di cui all'art. 5.7.

In caso di modifica della data di avvio prevista in CA, le durate previste delle attività resteranno invariate, salvo disposizione di modifica per cui si rinvia all'art. 9 del presente documento.

6.2 Sospensione delle prestazioni e ripresa

Ai sensi dell'art. 107 del Codice, qualora cause di forza maggiore o altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che le attività procedano utilmente a regola d'arte, il RUP o il DEC, d'ufficio o su segnalazione dell'OE, può ordinare la sospensione delle prestazioni redigendo apposito verbale.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del D.M. 49/2018.

L'OE, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di rispettare la programmazione dei Servizi, può richiedere una sospensione di quelli impediti.

Il verbale di sospensione, predisposto dal DEC, ove nominato, o dal RUP, deve pervenire al RUP entro 5 GNC successivi alla sua redazione opportunamente controfirmato dall'Appaltatore o dal suo delegato.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP; non possono essere riconosciute sospensioni ed i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano ritenute adeguate da parte del RUP.

Una volta acquisito il verbale di sospensione opportunamente controfirmato, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione.

Parimenti il DEC, ove nominato, o il RUP verificherà e riporterà sul Verbale di Ripresa la riprogrammazione dei Servizi sospesi e l'aggiornamento della programmazione ove prevista. Per ogni altro aspetto relativo alla disciplina della sospensione si rinvia a quanto previsto dall'art. 107 del Codice e dall'art. 23 del D.M. 49/2018.

Qualora l'OE sospenda arbitrariamente in tutto o in parte le attività senza autorizzazione della SA, tale circostanza comporterà la risoluzione del CA ai sensi dell'art. 1456 c.c, nonché ai sensi dell'art. 10.

6.3 Proroghe per l'esecuzione dei Servizi

Qualora, per cause a lui non imputabili, l'OE non sia in grado di rispettare:

- la programmazione dei Servizi,
- i termini intermedi e finale di ultimazione dei Servizi,
- qualsivoglia scadenza di legge o di contratto per la trasmissione di documentazione afferente ai Servizi,
- qualsivoglia scadenza di legge o di contratto per gli adempimenti relativi ai Servizi,

potrà richiedere una riprogrammazione o una proroga dei Servizi impediti.

Salvo proroghe indotte da interventi o responsabilità assunte esplicitamente dalla SA, l'OE non avrà diritto ad alcun indennizzo a nessun titolo. In caso di interventi o responsabilità assunte esplicitamente dalla SA, l'OE potrà formulare richiesta di indennizzo per i soli maggiori costi ed oneri dimostrabili circoscritti al Servizio prorogato. La SA si esprimerà in merito entro 20 GNC.

In caso di ritardo nell'espletamento dei Servizi per colpa dell'OE, saranno applicate le penali di cui all'art. 5.7.

Nel caso di mancata esecuzione di Servizi, per giustificati motivi, non recuperabili non è consentito il ricorso a proroghe dei termini dei CA; saranno applicate le penali di cui all'art. 5.7 soltanto in caso di colpa imputabile all'OE.

6.4 Ultimazione delle attività

L'ultimazione delle attività avviene al momento dell'ottenimento dell'ultima autorizzazione necessaria da parte di enti terzi e comunque alla validazione ex art. 26 del Codice. Al termine di un servizio l'OE deve darne comunicazione per iscritto al DEC, che a sua volta, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio (ai sensi dell'art. 25 del D.M. 49/2018) redigendo, ove le attività siano state effettivamente ultimate, l'apposito certificato di ultimazione delle prestazioni.

7 ESECUZIONE DELL'AQ E NORME GENERALI

7.1 Modalità di esecuzione dei servizi

Le prestazioni dei Servizi devono essere improntate alla più efficace organizzazione delle modalità gestionali, alla programmazione delle attività operative e alla efficace gestione dei flussi informativi, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e di massimizzare il livello di qualità dei servizi prestati.

I servizi dovranno essere prestati in regime di gestione, assistenza e conduzione integrata e continuativa.

Le prestazioni fornite dall'OE devono procedere secondo la logica del controllo di qualità con assunzione piena della responsabilità del risultato finale.

L'elencazione delle prestazioni di cui all'art. 3.4 ha carattere esemplificativo e non esclude le altre Prestazioni che, se anche non elencate, di volta in volta verranno affidate mediante singoli CA ove necessarie per una completa e buona esecuzione dell'AQ.

Tutte le attività dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, rispettando le prescrizioni dei CA e del CSA.

L'OE pertanto si impegna, alle condizioni che seguono e con organizzazione di personale e mezzi propri, ad espletare, a favore e per conto della SA le attività, che verranno commissionate dalla SA stessa con incarichi specifici.

In ogni caso, la SA rimane completamente manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per danni, diretti o verso terzi, che si dovessero verificare durante l'esecuzione delle prestazioni previste nei singoli CA stipulati a valere sull'AQ.

7.2 Struttura organizzativa dell'appaltatore

L'OE dovrà:

- dotarsi di una struttura organizzativa dedicata alle Prestazioni dell'AQ, completa di professionalità e mezzi d'opera adeguati all'esecuzione dei Servizi;
- essere pronto ad operare a decorrere dalla data di stipula dell'AQ e per tutta la durata dello stesso.

L'OE ha l'obbligo di rendere disponibili tutte le risorse professionali dichiarate nella propria offerta tecnica, per il numero massimo di Servizi attivabili contemporaneamente, di cui all'art. 5.5, fin dal momento dell'avvio del AQ e previa verifica, da parte della SA, dell'equivalenza dei requisiti dei soggetti eventualmente proposti in sostituzione di quelli offerti.

L'OE non potrà eccepire durante l'espletamento delle Prestazioni la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

Con l'offerta formulata, l'OE si assume altresì, esentandone la SA, tutte le responsabilità connesse con l'espletamento delle Prestazioni conferite (e.g. remuneratività del corrispettivo, responsabilità organizzative, progettuali).

L'OE dovrà mantenere i requisiti professionali pari o superiori a quelli presentati in sede di offerta, per tutta la durata dell'AQ, salvo la disposizione di penali di cui all'art. 5.7 e a quanto previsto dall'art. 10.

7.3 Personale dell'Appaltatore

In fase di PTE, sulla base delle informazioni contenute nell'RDS e alle prescrizioni dell'AQ, l'OE definirà il proprio team di lavoro e dovrà dimostrare, attraverso la presentazione di appositi cv, di essere in possesso dei requisiti previsti dall'allegato "Elenco figure professionali" relativo alle figure professionali.

7.4 Compiti e ruolo del RT

L'OE dovrà nominare in sede di offerta un RT (Referente Tecnico) quale referente per l'esecuzione delle prestazioni e coordinatore di servizi, di comprovata esperienza e qualificazione professionale.

Il RT avrà piena conoscenza delle disposizioni contrattuali che disciplinano il rapporto tra le Parti, nonché sarà munito dei necessari poteri per la conduzione dei servizi. A lui il DEC, ove nominato, il RUP e gli incaricati della SA faranno riferimento per quanto riguarda l'attivazione, l'avanzamento e il controllo della qualità dei Servizi.

Al RT compete la responsabilità del conseguimento dei risultati attesi e/o degli obiettivi da conseguire. L'OE rimane comunque responsabile, sotto ogni aspetto, dell'operato del RT.

Il DEC, ove nominato, il RUP e gli incaricati della SA faranno riferimento al RT per qualsiasi attività oggetto dell'AQ, in particolare per i controlli tecnico-amministrativi relativi all'esecuzione delle prestazioni.

Tutte le comunicazioni, disposizioni e contestazioni di inadempienze saranno effettuate direttamente al RT e si intenderanno notificate e comunicate all'OE.

La SA si riserva l'incontestabile diritto di richiedere la sostituzione del RT nominato dall'OE. Ugualmente l'OE dovrà comunicare per iscritto la sostituzione della figura professionale in questione, che resta soggetta ad accettazione della SA.

7.5 Professionisti incaricati

Ai sensi dell'art. 24 comma 5 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente, l'incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente già indicati in sede di offerta, con specificazione delle rispettive qualificazioni professionali necessarie per l'espletamento dell'incarico.

In particolare, il Project Manager di volta in volta indicato dall'OE svolgerà la funzione del RT per il singolo CA e non potrà essere sostituito nel corso dell'espletamento dell'incarico senza il consenso della SA.

Nel caso di vicende soggettive dell'OE elencate all'art. 106, comma 1, lettera d), punto 2 del Codice, la SA, verificati i requisiti richiesti dalla legge, prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice.

7.6 Strumenti di lavoro

Per l'espletamento dei servizi, l'OE dovrà dotarsi, a propria cura e a proprie spese, di tutti i beni necessari e utili per lo svolgimento delle attività prescritte nei singoli CA.

Con riferimento alle attività in capo al progettista, l'OE è tenuto in via obbligatoria ad operare per mezzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, nel rispetto della disciplina contenuta nel Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la provenienza e la sicurezza dei dati inseriti.

L'OE dovrà inoltre produrre tutta la documentazione oggetto del Servizio sia in formato cartaceo (nel numero di copie richieste di volta in volta dalla SA, di cui all'art. 7.7) sia in formato digitale, in un formato compatibile con il pacchetto di strumenti proprietari che la SA riterrà opportuno utilizzare, dei quali darà comunicazione all'OE con congruo anticipo.

Ai fini dell'espletamento dei servizi e delle prestazioni oggetto del CSA, l'Appaltatore dovrà avvalersi e garantire nel tempo di un parco mezzi e attrezzature adeguato alle specifiche attività. I corrispettivi previsti all'art. 4 comprendono altresì l'impiego di tutti i mezzi e le attrezzature necessarie all'espletamento dei Servizi.

Tutti i mezzi, equipaggiamenti, dispositivi, strumenti e attrezzature da impiegare nei lavori dovranno presentare la Marcatura CE, a garanzia della conformità del prodotto a tutte le direttive e norme ad esso applicabili. Macchinari sprovvisti della Marcatura CE o immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della Marcatura CE non saranno ritenuti idonei all'impiego e non saranno autorizzati ad operare in piattaforma. L'eventuale utilizzo di un prodotto sprovvisto di Marcatura CE dovrà essere preventivamente autorizzato dal DEC, ove nominato, o dal RUP previa motivata richiesta scritta dell'OE.

Prima dell'inizio del servizio, l'Appaltatore dovrà presentare, per approvazione, al DEC, ove nominato, o al RUP il "Piano di Impiego" di tutti i macchinari, equipaggiamenti, dispositivi, strumenti e attrezzature che intende utilizzare.

Il Piano di Impiego è composto dall'elenco di mezzi ed attrezzature che saranno utilizzate, corredato dai seguenti documenti per ciascuna attrezzatura:

1. contratto di noleggio o copia conforme del libro cespiti dell'Appaltatore che ne attesti la proprietà;

2. marcature CE;
3. libretti di uso e manutenzione, riportanti n° di matricola e caratteristiche tecniche;
4. attestati di revisione/verifica e certificati di taratura;
5. eventuali autorizzazioni amministrative.

7.7 Elaborati progettuali

Gli elaborati progettuali saranno fino a n. 3 (tre) copie cartacee timbrate e firmate in originale, oltre ad una copia firmata digitalmente in formato PDF.P7m (stampabile ma non modificabile) di tutta la documentazione prodotta.

Tutta la documentazione progettuale dovrà essere inoltre consegnata anche in formato editabile: gli elaborati testuali dovranno essere consegnati in formato .TXT, .DOC, .XLS o compatibili; gli elaborati grafici dovranno essere consegnati in formato .DWG, .DXF, .SHP o compatibili; elaborati contabili in formato aperto .XML.

Gli elaborati cartacei dovranno avere preferibilmente formato ISO216-A con dimensione massima A0 e piegati in formato A4 e inseriti in appositi raccoglitori dotati di etichettatura esterna ed elenco del contenuto. Tali copie cartacee saranno quelle oggetto di verifica e verranno completate dalla sottoscrizione dei soggetti verificatori e di validazione da parte del RUP.

Copie di lavoro del progetto che verranno realizzate nel corso della progettazione saranno interamente a carico dell'OE. La richiesta di ulteriori copie da parte della SA comporterà il mero rimborso delle sole spese di riproduzione.

7.8 Trasferimento di know-how

Nel corso dell'affidamento potrà essere richiesto dalla SA all'OE di assicurare il trasferimento di conoscenze acquisite sulle attività condotte al personale della SA o altri referenti indicati dalla SA stessa.

Al termine delle attività di ogni CA, l'OE dovrà effettuare la consegna finale di tutta la documentazione prodotta durante lo svolgimento dei Servizi oggetto del CA attivato.

Gli elaborati e quant'altro costituente frutto dell'incarico affidato resteranno di proprietà piena ed assoluta della SA, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'OE possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'OE medesimo.

8 ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

8.1 Oneri e obblighi generali

L'OE deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, segnalando tempestivamente per iscritto alla SA qualunque inconveniente o impedimento, anche solo potenziale, che dovesse sorgere nell'esecuzione del CA.

8.2 Oneri e obblighi normativi

In caso di emissione di nuove disposizioni normative e/o regolamentari, durante tutto il periodo di durata dell'AQ, l'Appaltatore, è tenuto ad adeguarvisi ed a comunicarlo in maniera tempestiva ai RUP. È a carico dell'Appaltatore, che se ne assume la rispettiva e conseguente piena responsabilità, il controllo della rispondenza alle disposizioni normative e regolamentari, per ogni Prestazione ricompresa nella articolazione complessiva e totale dell'AQ e/o dei CA.

L'Appaltatore dovrà munirsi, pena la risoluzione dei CA, di tutte le autorizzazioni amministrative, certificative e documentali richieste per l'esercizio delle Prestazioni. La mancanza di una qualsiasi di tali autorizzazioni darà facoltà alla SA di risolvere l'AQ e i CA, fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del danno sopportato dalla SA e delle maggiori spese che dovessero conseguire all'affidamento del Servizio ad altro operatore economico.

Tali autorizzazioni dovranno essere rinnovate come normativamente prescritto senza soluzione di continuità e per tutto il periodo di durata dell'AQ. L'Appaltatore dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta dei RUP, dimostrare di avere provveduto a tali adempimenti.

Sono da considerarsi a cura e spese dell'Appaltatore tutti gli adempimenti, le attività, gli oneri e gli obblighi di seguito elencati:

- gli oneri o obblighi derivanti dal rispetto delle norme di legge nazionali e non vigenti alla sottoscrizione dell'AQ e delle disposizioni contenute in quest'ultimo e nel CSA;
- le tasse, gli oneri finanziari, le cauzioni e gli oneri fidejussori, gli oneri assicurativi necessari e previsti per legge e nell'AQ per eseguire le prestazioni, le spese di registrazione dell'AQ e dei CA, e tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio

8.3 Oneri e obblighi operativi e documentali

Sono da considerarsi a cura e spese dell'OE ogni adempimento, attività, onere e obbligo di seguito elencato:

- costi e spese per l'accesso alle aree oggetto di indagine di cui all'art. 3.4.1;
- costi e le spese necessarie al coordinamento con altri Appaltatori eventualmente presenti ed operanti nelle immediate vicinanze e nelle aree dove ricadono le attività, oltre quanto già previsto in materia di oneri della sicurezza;
- costi e spese per idonei locali destinati ad uffici a norma di legge, con postazioni di lavoro sufficienti allo staff impiegato, dotate di connessione a banda larga e quant'altro necessario per lo svolgimento dei Servizi di cui all'art. 3.4;
- spese per la redazione degli elaborati e caricamento della documentazione sulla piattaforma informatica indicata dalla SA;
- ogni azione correttiva necessaria a risolvere eventuali Non Conformità rilevate dal RUP e / o dai preposti dalla SA;
- la partecipazione dei propri rappresentanti, quali il Referente Tecnico, o comunque la figura dell'OE avente delega per la gestione del contratto, a tutte le riunioni programmate e straordinarie indette dalla SA e dal RUP.
- perfetta conservazione e catalogazione di tutta la documentazione progettuale, la quale potrà essere oggetto di controlli da parte del RUP e del DEC.

Fermo restando quanto riportato sopra, l'OE avrà l'obbligo di attenersi per l'esecuzione dei servizi anche alle prescrizioni ed istruzioni operative del Committente relative alle disposizioni operative contenute nel Sistema di Gestione Qualità che verranno fornite in sede di aggiudicazione di gara, che il Committente si riserva di mutuare in funzione della complessità della tipologia e caratteristiche del singolo CA.

8.4 Esecuzione del servizio in regime di qualità

L'Appaltatore, ove non già dichiarato in sede di Offerta Tecnica, dovrà dare evidenza di come intende gestire i Servizi di cui all'art. 3.4, redigendo un apposito Piano di Qualità per la gestione del processo; si impegna altresì a conseguire la certificazione Sistema di Gestione Qualità ai sensi della ISO 9001, entro 6 mesi dall'aggiudicazione dell'AQ.

8.5 Ordini di Servizio

Nel caso in cui si rendessero necessarie modifiche di dettaglio di cui all'art. 22, comma 6, D.M. 49/2018, il Servizio dovrà essere eseguito secondo le disposizioni impartite di volta in volta dal DEC, ove nominato, o dal RUP.

Qualora le prestazioni non siano effettuate secondo i manuali allegati ai Documenti di Gara o a regola d'arte, il DEC, ove nominato, o il RUP provvederà ad emettere ordini di servizio contenenti le disposizioni necessarie a carico dell'Appaltatore, per la correzione delle irregolarità riscontrate, salvo il riconoscimento degli eventuali danni subiti.

L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini di servizio del DEC, ove nominato, o del RUP salva la facoltà di avanzare le proprie eccezioni con le modalità stabilite dal Contratto.

8.6 Obblighi di riservatezza

L'OE è tenuto alla riservatezza ed al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali, sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi dell'articolo 53 del D.lgs. 50/2016.

L'OE è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

È preclusa all'OE ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dalla SA.

9. VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI

9.1 Modifiche dell'AQ e dei CA durante il periodo di efficacia

Nessuna variazione può essere introdotta dall'OE in relazione a ciascun CA conseguente al presente AQ se non è disposta dal DEC, ove nominato, o dal RUP e senza che sia preventivamente approvata dalla SA.

Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal DEC, ove nominato, o dal RUP, che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singolo CA, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della SA - decurtate degli importi relativi ai singoli CA affidati al medesimo OE conseguenti al presente AQ - e che non comportino un aumento dell'importo aggiudicato conseguente al presente AQ.

L'OE è tenuto ad eseguire i variati Servizi agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'AQ, sottoscrivendo per accettazione specifico atto di sottomissione e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi Servizi; in questi casi si provvede alla negoziazione di nuovi prezzi come previsto dall'art.9.2.

Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite del venti per cento in relazione all'aumento dei Servizi richiesti dalla SA con riguardo allo specifico CA, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della SA - decurtate degli importi relativi ai singoli CA affidati al medesimo OE conseguenti al presente AQ - e che non comportino un aumento dell'importo aggiudicato conseguente al presente AQ, le Parti dovranno sottoscrivere apposito atto aggiuntivo al CA principale.

Con riferimento alle attività di Progettazione, la rideterminazione del corrispettivo può avvenire nel caso di necessità di variazioni sostanziali al progetto che comportino una modifica del $\pm 20\%$ del valore pattuito in CA.

Per variazioni sostanziali si intende una modifica del progetto per cause assimilabili alle fattispecie dell'art. 106 comma 1 lettera c) o possa produrre effetti riconducibili al comma 4, lettere b) e c) del Codice. Nel caso di varianti causate da carenze in fase di redazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 106, comma 9, del Codice e la relativa responsabilità in capo all'OE.

9.2 Prezzi applicabili alle prestazioni variate e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni quantitative delle prestazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di contratto determinati in sede di gara.

Per le attività di Progettazione qualora il valore delle opere di riferimento, desunto dalla stima preliminare o dal livello progettuale precedente a quello oggetto di servizio, dovesse variare in aumento o diminuzione, si provvederà all'applicazione delle tariffe di cui al DM 17/06/2016, così come scontate in sede di offerta, al nuovo valore delle opere oggetto di progettazione.

Per le attività di Indagini pre-progettuali che si rendessero necessarie e i cui prezzi non sono ricompresi negli elenchi posti a base di gara, si procederà alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, come previsto dall'art. 22, comma 5, D.M. 49/2018.

La formazione di NP per tali fattispecie potrà avvenire anche in sede preliminare alla stipula del CA e quindi:

- nel caso in cui nella RDS la SA preveda prestazioni per cui occorre un NP;
- nel caso in cui nella PTE l'OE intendesse proporre una prestazione diversa da quelle previste per cui occorre un NP.

Nel primo caso l'OE si limiterà a proporre gli NP richiesti dalla SA, nel secondo dovrà anche corredare la proposta di NP con una breve relazione giustificativa circa i vantaggi (economici, temporali e tecnici) che l'introduzione della nuova attività comporta.

I nuovi prezzi dovranno in ogni caso, dove possibile, essere formulati in analogia a quelli contrattuali.

10 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

10.1 Risoluzione dei singoli CA

La SA può risolvere i CA per grave inadempimento dell'OE, ai sensi dell'articolo 108 del Codice, senza obbligo di alcuna ulteriore motivazione, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento:

- qualora siano applicate penali, di cui al precedente articolo 5.7, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo netto del CA;
- per il mancato rispetto dei termini di adempimenti di cui all'art. 5.8,
- in caso di sospensione arbitraria del Servizio come da art. 6.2,
- il mancato adempimento di quanto previsto all'art. 8.2,

Sono dovuti dall'OE i danni subiti dalla SA in seguito alla risoluzione del CA, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei servizi affidati a terzi, nonché gli eventuali importi di penali che l'OE dovrà riconoscere alla SA per il mancato adempimento delle prestazioni.

Per il risarcimento di tali danni la SA può trattenere la somma maturata a credito dell'OE in ragione dei servizi eseguiti sul CA risolto o su altri CA in corso di esecuzione o ancora da affidare, nonché rivalersi sulla cauzione definitiva.

10.2 Risoluzione dell'AQ

La SA può risolvere l'AQ per grave inadempimento dell'OE, ai sensi dell'articolo 108 del Codice, senza obbligo di alcuna ulteriore motivazione, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento:

- qualora siano applicate, relativamente ai CA attivati, penali, di cui al precedente articolo 5.7, che cumulano un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo netto dell'Accordo Quadro;
- qualora siano applicate, ad almeno la metà dei CA attivati, penali, di cui al precedente articolo 5.7, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo netto di un singolo CA anche se non concorre il raggiungimento del valore del 10% dell'AQ; tale condizione si applica quando il numero di CA attivati supera i 10 contratti;
- qualora siano risolti, per le condizioni di cui all'art. 10.1, almeno 3 CA in un periodo di 12mesi, a prescindere dall'ammontare delle penali.

In caso di risoluzione dell'AQ, la SA si riserva di consentire l'ultimazione dei servizi ancora in essere in virtù dei CA già sottoscritti ovvero di procedere anche alla risoluzione dei predetti CA già sottoscritti.

Sono dovuti dall'OE i danni subiti dalla SA in seguito alla risoluzione dell'AQ, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei servizi affidati a terzi, nonché gli eventuali importi di penali che l'OE dovrà riconoscere alla SA per il mancato adempimento delle prestazioni.

Per il risarcimento di tali danni la SA può trattenere la somma maturata a credito dell'OE in ragione dei servizi eseguiti sul CA risolto o su altri CA in corso di esecuzione o ancora da affidare, nonché rivalersi sulla cauzione definitiva.

11 ELENCO ALLEGATI

- CSA parte tecnica;
- Elenco figure professionali e requisiti minimi;
- DUVRI;
- Elenco prezzi indagini pre – progettuali.